

## Mandato d'arresto europeo

Corte Giust. Ue, sez. II, sentenza 1 giugno 2016 (Pres. Ilesič, rel. Prechal)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Obbligo di includere nel mandato d'arresto europeo informazioni relative all'esistenza di un "mandato d'arresto" – Assenza di un mandato d'arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d'arresto europeo – Conseguenza**

1) *L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d'arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.*

2) *L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un «mandato d'arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d'arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)  
1° giugno 2016 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Obbligo di includere nel mandato d'arresto europeo informazioni relative all'esistenza di un "mandato

d'arresto" – Assenza di un mandato d'arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d'arresto europeo – Conseguenza»

Nella causa C 241/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), con decisione del 22 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2015, nel procedimento per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di

#### Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d'arresto», contenuta in tale disposizione, deve essere intesa come riferita ad un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.

31 In limine, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna, tra autorità giudiziarie, delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze di condanna in materia penale o dell'esercizio di azioni penali, sistema quest'ultimo che è basato sul principio del mutuo riconoscimento (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Pertanto, attraverso l'instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, la decisione quadro mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

33 Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d'arresto europeo si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al fatto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 77 nonché la giurisprudenza ivi citata).

34 Infine, occorre ricordare che, come risulta dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro organi giurisdizionali sono tenuti a rispettare la Carta stessa nell'attuazione del diritto dell'Unione, ciò che si verifica allorché l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione applicano le disposizioni nazionali adottate in esecuzione della decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 84).

35 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, la cui interpretazione costituisce l'oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce che il mandato d'arresto europeo deve contenere una serie di informazioni, presentate in conformità del modello di formulario contenuto nell'allegato della decisione stessa, relative all'esistenza «di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2» di detta decisione quadro.

36 Tali informazioni devono essere menzionate nel punto b) del formulario, di cui all'allegato della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», e il cui punto 1 prevede che sia indicato «[il m]andato d'arresto o [la] decisione giudiziaria che abbia la stessa forza».

37 Risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che in Ungheria, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nella quale alcuni indizi mostrano che una persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese al momento dell'emissione del mandato d'arresto europeo, si applica una procedura cosiddetta «semplificata».

38 Questa prassi consiste nel permettere che un mandato d'arresto europeo venga direttamente emesso senza che sia stato previamente spiccato un mandato d'arresto nazionale.

39 In questo caso, nel mandato d'arresto europeo viene indicato, al punto b), 1, del formulario di cui all'allegato della decisione quadro, il mandato d'arresto europeo di cui trattasi, indicazione che è accompagnata, eventualmente, dalla menzione del fatto che l'ambito di applicazione di questo mandato si estende anche al territorio ungherese e che il mandato d'arresto europeo costituisce dunque anche un mandato d'arresto nazionale.

40 Risulta inoltre dal fascicolo a disposizione della Corte che la prassi suddetta è fondata, in base al diritto ungherese, sull'articolo 25, paragrafo 7, della legge n. CLXXX. del 2012 relativa alla cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del quale il mandato d'arresto europeo è valido anche nel territorio ungherese.

41 Si pone pertanto il quesito se tale prassi, così come applicata nel procedimento principale, sia conforme allo spirito e alla lettera della decisione quadro e, in particolare, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di quest'ultima.

42 A questo proposito, occorre constatare che, sebbene la decisione quadro non contenga alcuna definizione dell'espressione «mandato d'arresto», che figura nel suo articolo 8, paragrafo 1, lettera c), la nozione di «mandato d'arresto europeo» viene precisata, all'articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, definendosi tale mandato come una «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà».

43 È tale nozione di «mandato d'arresto europeo» ad essere utilizzata in modo sistematico nel titolo, nei considerando e negli articoli della decisione quadro, tranne che nel citato articolo 8, paragrafo 1, lettera c), il che lascia intendere che quest'ultima disposizione contempla un mandato d'arresto diverso dal mandato d'arresto europeo contemplato

dall'insieme delle altre disposizioni della decisione quadro, che dunque non può che essere un mandato d'arresto nazionale.

44 Tale interpretazione è altresì corroborata dal tenore letterale del punto b) del modello di formulario contenuto nell'allegato della decisione quadro, e segnatamente dai termini «Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo», modello al quale l'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione fa espresso riferimento e del quale occorre dunque tener conto ai fini dell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione stessa, dal momento che tali termini confermano che il mandato d'arresto europeo deve fondarsi su una decisione giudiziaria, il che implica che si tratti di una decisione distinta rispetto alla decisione di emissione di detto mandato d'arresto europeo.

45 Inoltre, sebbene la prassi della procedura cosiddetta «semplificata» sia concepita dalle autorità giudiziarie ungheresi come configurante un'eccezione che si applica soltanto nel caso in cui taluni indizi mostrino che, al momento dell'emissione del mandato d'arresto europeo, la persona ricercata si trovava già al di fuori del territorio ungherese, il tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro non contiene alcuna indicazione secondo cui la prescrizione dettata da tale disposizione ammetterebbe un'eccezione riferita specificamente all'ipotesi di cui sopra.

46 Tali diversi elementi di natura testuale confermano che la nozione di «mandato d'arresto», che figura all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, designa unicamente il mandato d'arresto nazionale, dovendosi intendere quest'ultimo come la decisione giudiziaria sulla quale si innesta il mandato d'arresto europeo.

47 Invece, la contraria interpretazione, secondo cui la nozione suddetta dovrebbe essere intesa come avente carattere generico, comprendente qualsiasi tipo di mandato d'arresto, ivi compreso il mandato d'arresto europeo, là dove essa implica che sarebbe sufficiente che il mandato d'arresto europeo si limiti ad operare un semplice «autoriferimento», sicché, in definitiva, detto mandato potrebbe fondarsi su sé stesso, deve essere respinta, anche per il fatto che essa è idonea a privare la condizione imposta dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro di qualsiasi portata propria e, dunque, della sua utilità.

48 Da ciò consegue altresì che i termini «o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», che compaiono all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, non possono essere intesi come riferiti alla decisione di emissione del mandato d'arresto europeo.

49 Inoltre, l'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, secondo la quale il mandato d'arresto europeo deve necessariamente fondarsi su una decisione giudiziaria nazionale distinta da tale mandato, che assuma, se del caso, la veste di un mandato d'arresto nazionale, discende non soltanto dai termini della disposizione sopra citata, ma anche dal contesto di quest'ultima e dagli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, di cui, in base alla giurisprudenza della Corte, occorre tener conto ai fini della sua interpretazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C 237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

50 Quanto al contesto nel quale si iscrive l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, l'esattezza di tale interpretazione è confermata, come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle

sue conclusioni, dalla genesi storica di tale disposizione, in quanto quest'ultima, nella sua redazione iniziale, affermava che il mandato d'arresto europeo doveva contenere informazioni relative all'eventuale «esistenza di una sentenza definitiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva».

51 Pertanto, il fatto che, nella sua redazione definitiva, la disposizione suddetta non contenga più alcun elemento avente carattere facoltativo corrobora un'interpretazione di tale disposizione secondo cui il mandato d'arresto europeo deve, in ogni caso, essere fondato su una delle decisioni giudiziarie nazionali contemplate da quest'ultima, ed eventualmente sulla decisione di emissione di un mandato d'arresto nazionale.

52 Infine, quanto agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, occorre constatare che l'emissione di un mandato d'arresto europeo in base alla procedura cosiddetta «semplificata» e, dunque, senza che venga previamente emessa una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, la quale ne costituisca il fondamento, è idonea ad interferire con i principi del riconoscimento e della fiducia reciproci fondanti il sistema del mandato d'arresto europeo.

53 Infatti, i suddetti principi si basano sul presupposto che il mandato d'arresto europeo in questione sia stato emesso in conformità dei requisiti minimi da cui dipende la sua validità, tra i quali figura quello enunciato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.

54 Orbene, in presenza di un mandato d'arresto europeo emesso nell'ambito di una procedura cosiddetta «semplificata» – come quello in questione nel procedimento principale –, il quale si fonda sull'esistenza di un mandato d'arresto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, senza che il mandato d'arresto europeo faccia menzione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non è in grado di verificare se il mandato d'arresto europeo in questione rispetti il requisito enunciato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro.

55 Per giunta, il rispetto del requisito dettato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro riveste un'importanza particolare, in quanto esso implica che, quando il mandato d'arresto europeo viene emesso ai fini dell'arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell'esercizio di azioni penali, tale persona abbia già potuto beneficiare, in una prima fase della procedura, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui tutela deve essere garantita dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell'adozione di un mandato d'arresto nazionale.

56 Il sistema del mandato d'arresto europeo comporta dunque, in forza del requisito dettato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell'ambito dell'adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d'arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l'adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale.

57 Orbene, tale tutela giudiziaria strutturata su due livelli risulta in via di principio assente in una situazione come quella prospettata nel procedimento principale, in cui viene applicata una procedura cosiddetta «semplificata» di emissione del mandato d'arresto europeo, in quanto quest'ultima implica che, previamente all'emissione di un mandato d'arresto europeo, le autorità giudiziarie nazionali non abbiano adottato alcuna decisione, come l'emissione di un mandato d'arresto nazionale, sulla quale si innesti il mandato d'arresto europeo.

58 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d'arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.

#### Sulla seconda questione

59 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un «mandato d'arresto» ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna menzione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di darvi corso.

60 A questo proposito occorre ricordare che, nel settore disciplinato dalla decisione quadro, il principio del mutuo riconoscimento – che, come emerge in particolare dal considerando 6 di tale decisione, costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale – trova la sua applicazione nell'articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso a un mandato d'arresto europeo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 79).

61 Ne consegue che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall'articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4 bis della medesima decisione. Inoltre, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata soltanto a una delle condizioni tassativamente previste dall'articolo 5 della decisione quadro (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C 404/15 e C 659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 80).

62 È giocoforza constatare che la mancata indicazione, nel mandato d'arresto europeo, dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale non compare tra i motivi di non esecuzione elencati nei suddetti articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro e non rientra neppure nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 di quest'ultima.

63 Tuttavia, come rilevato anche dall'avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, se invero le suddette disposizioni della decisione quadro non lasciano alcuno spazio per un motivo di non esecuzione diverso da quelli in esse elencati, ciò non toglie che queste stesse disposizioni partono dal presupposto che il mandato d'arresto europeo in questione soddisfi i requisiti di regolarità di tale mandato enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro.

64 Orbene, poiché l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro stabilisce un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto della validità del mandato d'arresto europeo, la violazione di tale requisito deve, in linea di principio, portare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a non dare corso a tale mandato d'arresto.

65 Ciò premesso, prima di adottare una decisione siffatta, che, per sua natura, deve rimanere eccezionale nell'ambito dell'applicazione del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro, essendo quest'ultimo fondato sui principi del riconoscimento e della fiducia reciproci, detta autorità deve, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria che le consenta di stabilire se l'assenza di indicazione, nel mandato d'arresto europeo, dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale si spieghi con il fatto che manca effettivamente un siffatto mandato d'arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d'arresto europeo oppure con il fatto che tale mandato esiste ma non è stato menzionato.

66 Qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, giunga alla conclusione che il mandato d'arresto europeo, pur essendo fondato sull'esistenza di un «mandato d'arresto», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della citata decisione quadro, è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo, è tenuta a non dare corso al mandato d'arresto europeo, in quanto quest'ultimo non soddisfa i requisiti di regolarità previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di cui sopra.

67 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un «mandato d'arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d'arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.

#### Sulle spese

68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26

febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d'arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.

2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un «mandato d'arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d'arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo